

REGOLAMENTO (UE) N. 878/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale di cui all'allegato I di tale regolamento ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze

delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali che gli Stati membri sono tenuti a fornire sui controlli effettuati alle frontiere, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di rivedere l'elenco dell'allegato I di tale regolamento. Occorre segnatamente rivedere l'allegato I eliminando i prodotti di base per i quali le suddette fonti di informazioni mostrano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza dell'Unione europea alla base dell'introduzione del livello accresciuto di controlli ufficiali.

- (4) È opportuno che le modifiche apportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 di cui al presente regolamento si applichino quanto prima, di modo che, da un lato, i prodotti di base cancellati dall'elenco non siano più oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali e, dall'altro, quelli aggiunti possano cominciare a essere sottoposti a tali controlli.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

